



51723/14

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pietro Dubolino - Presidente -  
Silvana De Berardinis  
Rosa Pezzullo  
Paolo Micheli - Relatore -  
Gabriele Positano

Sent. n. sez. 3146  
PU - 18/11/2014  
R.G. N. 32672/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

██████████ nato a Reggio Calabria il 16/02/1951

avverso la sentenza emessa il 07/01/2013 dalla Corte di appello di Milano

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Edoardo Scardacione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

██████████ ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa a suo carico dal Tribunale di Lecco in data 29/03/2011; l'imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il delitto di bancarotta semplice, così derubricato un originario addebito di bancarotta fraudolenta documentale, in ordine alla gestione della

società cooperativa a responsabilità limitata "La Pace", posta in liquidazione coatta amministrativa e poi dichiarata in stato di insolvenza dallo stesso Tribunale di Lecco nel dicembre 2009. Di tale società [redacted] era stato l'amministratore unico.

Il ricorrente lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui viene riconosciuto rilievo decisivo alla presunta non attendibilità di una denuncia di furto che [redacted] aveva presentato il 10/10/2006, quando egli aveva rappresentato di essere rimasto vittima della sottrazione di una valigetta contenente le scritture contabili di cui, in ipotesi, gli organi della procedura non avevano potuto disporre: al riguardo, il rilievo che quello di ricorrere ad una falsa denuncia di furto o smarrimento costituirebbe un consolidato *escamotage* per i soggetti rimasti coinvolti in vicende siffatte non proverebbe alcunché, atteso che i fatti risalivano allo stesso giorno della effettiva consegna all'Alfieri della documentazione *de qua*, da parte del commercialista incaricato fino ad allora della tenuta (come riscontrato dagli atti acquisiti e dalle dichiarazioni dello stesso professionista). In ogni caso, il furto non aveva riguardato le scritture come tali, certamente prive di valore per chiunque, bensì l'anzidetta valigia, che peraltro conteneva anche un cellulare ed il portafoglio dell'imputato.

Secondo [redacted] la Corte territoriale avrebbe altresì errato nel non riconoscere in suo favore l'attenuante della ipotesi di lieve entità, esclusa in quanto le scritture mancanti erano numerose e la contabilità risultava non essere stata tenuta per lungo tempo; decisione non condivisibile, visto che la *ratio* della diminuzione deve ricollegarsi alla sussistenza di un modesto danno per i creditori, nella fattispecie certamente ravvisabile dato che l'unico soggetto ammesso allo stato passivo vantava un credito di importo esiguo.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo di doglianza.

Quanto alla contestata scarsa significatività della denuncia di furto, [redacted] si limita a ribadire che il 10/10/2006 egli avrebbe prima ritirato la contabilità presso lo studio commerciale e, di lì a poco, subito la sottrazione della valigetta che la conteneva (oltre ad un cellulare, come risulta dalla denuncia prodotta in atti; non vi si fa menzione, invece, di alcun portafoglio). Non tiene invece in alcun conto le osservazioni correttamente e diffusamente esposte dalla Corte territoriale nell'ultima parte della motivazione della sentenza impugnata, dove si legge che, «anche qualora si dovesse dar credito alla denuncia [...], l'amministratore della predetta Cooperativa La Pace avrebbe dovuto provvedere



a ricostituire la documentazione contabile richiedendo copia delle fatture riguardanti le operazioni eseguite ai propri fornitori, e richiedendo ai clienti copia delle ricevute loro rilasciate, riguardanti i pagamenti effettuati a favore della Cooperativa La Pace. Il fatto che al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza della Cooperativa La Pace, già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, mancassero libri e scritture contabili da consegnare al commissario giudiziale, è indice se non altro di grave negligenza ed incuria da parte dell'amministratore». Argomentazioni in vero ineccepibili, niente affatto contraddittorie od illogiche, e che si sottraggono pertanto alle censure sviluppate nel ricorso.

In ordine invece al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 219, comma terzo, legge fall., la motivazione adottata dalla Corte milanese appare obiettivamente carente. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «il danno cagionato dai fatti di bancarotta semplice documentale può consistere nella impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, ovvero dalla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili ha determinato nella quota di attivo da ripartirsi fra i creditori. Se il danno causato dall'omissione è di speciale tenuta o addirittura non sussiste, il giudice deve concedere l'attenuante in questione» (Cass., Sez. V, n. 5707 del 16/04/1986, Izzo, Rv 173156). Negli stessi termini, si è recentemente ribadito e precisato che «in tema di bancarotta semplice, per omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, al fine della applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuta, di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., la valutazione del danno deve essere effettuata con esclusivo riferimento al danno direttamente cagionato alla massa dei creditori dalla mancanza della prescritta contabilità, in ragione della impossibilità di ricostruire la consistenza del patrimonio e il movimento degli affari dell'impresa fallita e di esercitare le azioni revocatorie o le altre azioni a tutela degli interessi dei creditori, con la conseguenza che qualora tale danno non sussista o non sia dimostrato l'attenuante in questione deve essere applicata» (Cass., Sez. V, n. 24325 del 18/05/2005, Plati, Rv 232206; v. anche Cass., Sez. V, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli).

Ne deriva che la laconica presa d'atto che «mancavano numerose scritture contabili, e la contabilità per lungo tempo non era stata tenuta», come i giudici di appello si limitano a rilevare sul punto, risulta del tutto inconferente, con la conseguente necessità di un nuovo esame *in parte qua* a cura di altra sezione della Corte di appello di Milano.




P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto.  
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 18/11/2014.

Il Consigliere estensore  
Paolo Micheli



Il Presidente  
Pietro Dubofino



DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
addl 11 DIC 2014  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmela Lanzuise

